

COMUNICAZIONE - Artigianato (ex Grafici-Fotografi)

stipula: 08.06.2022
decorrenza:
scadenza:

Retribuzioni in vigore dal 1° Giugno 2022

Livello	Minimo Contrattuale	I.R.R.	ERR	Indennità di funzione	totale	Elemento aggiuntivo retribuzione E.A.R.
1 A	2.246,59	27,89	0,44	51,65	2.326,57	30,00
1 B	1.958,05	23,76	0,44		1.982,25	30,00
2	1.836,89	22,21	0,44		1.859,54	30,00
3	1.722,79	19,11	0,44		1.742,34	30,00
4	1.598,56	16,53	0,44		1.615,53	30,00
5 bis	1.462,26	13,69	0,44		1.476,39	30,00
5 (1)	1.398,07	12,65	0,44		1.411,16	30,00
6 (2)	1.316,53	10,85	0,44		1.327,82	30,00

luglio-22

comuniart22

Nota di tabella

(1) - La permanenza in questo livello è fissata in due anni ad eccezione degli addetti al magazzino e dei lavoratori che svolgono semplici e generiche operazioni complementari.

(2) - Dopo un anno di permanenza in questo livello, i lavoratori passano al 5° liv., ad eccezione degli addetti alle pulizie ed ai lavori di manovalanza comune.

(3) - La classificazione degli apprendisti si riferisce alle assunzioni dal 01/02/1998, per assunzioni antecedenti si fa riferimento alla tabella precedente.

Gli apprendisti inquadrati nel gruppo 1, al termine del periodo di apprendistato verranno inquadrati nel livello 5bis.

Coloro che applicano l'accordo EBAV devono corrispondere a titolo di E.R.R. € 0,438 mensili (per 12 mensilità), anche agli apprendisti viene corrisposto senza alcuna riduzione.

UNA TANTUM:

ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale verrà corrisposto, ai soli lavoratori in forza alla data del 08.06.2022, un importo forfetario una tantum pari ad € 155,00 lordi. L'importo verrà erogato in 2 rate, la prima pari a 55,00 euro da corrispondersi con la retribuzione relativa al mese di Luglio 2022, la seconda pari a 100 euro ad Agosto 2022. L'importo una tantum per gli apprendisti in forza alla stessa data è quantificato nella misura del 70% dell'importo di cui sopra, da erogarsi in due rate di pari importo alle stesse date e con le modalità sopra richiamate.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo TFR.

E.A.R. Le imprese non aderenti ad EBAV, in base all'A.I. 15.12.09, fermo restando il diritto del lavoratore all'erogazione diretta di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente Bilaterale, dovranno erogare un elemento aggiuntivo della retribuzione mensilmente per 13 mensilità, non assorbibile, con incidenza su tutti gli istituti (ad eccezione del solo TFR).

PREMIO DI PRODUTTIVITA' (può beneficiare della detassazione L. 126/2008)

A tutti i lavoratori (operai, impiegati, ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2010 verrà corrisposto un premio di produttività da erogarsi in 5 rate mensili di pari importo (settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, gennaio 2011). Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto part time in proporzione all'orario di lavoro. La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via onnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo di erogazione al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua. In ogni caso l'erogazione andrà affettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. Il premio non sarà erogato per tutto il periodo di sospensione del rapporto di lavoro per cause che non diano diritto alla retribuzione (diretta e/o differita) che siano in atto al 25.08.2010, o che intervengano successivamente. L'importo complessivo del premio è il seguente:

livelli	importo complessivo	importo mensile
1a	€ 172,88	€ 34,576
1b	€ 146,88	€ 29,376
2	€ 132,12	€ 26,424
3	€ 118,76	€ 23,752
4	€ 104,00	€ 20,800
5 bis	€ 87,84	€ 17,568
5	€ 80,12	€ 16,024
6	€ 70,28	€ 14,056

agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97	
appartenenti al 1° gruppo e quelli assunti con età superiore a 24 anni	€ 61,49 compl.vi Con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori.
appartenenti al 2° e 3° gruppo	€ 56,07 compl.vi Con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

E' istituito l'apprendistato professionalizzante a partire dal 27/03/2007.

DURATA:

1° Gruppo (livelli 3°, 2°, 1°b, 1°a)

durata: 5 anni

2° Gruppo (livelli 4°, 5° bis)

durata: 5 anni

3° Gruppo (livello 5°)

durata: 4 anni

Impiegati

durata: 2 anni

Il trattamento economico è determinato dall'applicazione di percentuali sulla retribuzione contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza ed Edr) del livello d'inquadramento finale di uscita del contratto.

Gruppi	1° sem	2° sem	3° sem	4° sem	5° sem	6° sem	7° sem	8° sem	9° sem	10° sem
1	60%	60%	75%	75%	85%	85%	90%	90%	100%	100%
2	60%	60%	75%	75%	85%	85%	90%	90%	100%	100%
3	60%	60%	75%	75%	90%	90%	100%	100%	-	-
impiegati	60%	60%	80%	80%	90%	90%	-	-	-	-

L'EET non è applicabile all'apprendistato professionalizzante

Nel nuovo contratto non è stato previsto il trattamento economico nel caso di nuove assunzioni di apprendisti inferiori ai 18 anni. In tali casi sarà comunque possibile procedere in base alla vecchia normativa dettata dalla legge 25/1955.

- Mensilità contrattuali:13.
- Divisore per quota oraria: 173 (156 per orario settimanale di 36 ore)

SCADENZIARIO

giu-22 minimi retributivi
lug-22 una tantum 1° tranche

ago-22 una tantum 2° tranche
dic-22 minimi retributivi

luglio-22

comuniart22

Il presente documento è stato scritto solamente per fini informativi. Pur essendo stato redatto con la massima cura e diligenza, nessuna responsabilità in seguito a decisioni prese su di esso può e potrà essere attribuita a codesta Associazione né ai collaboratori che hanno partecipato alla stesura stessa.